



QUESITO N. 4 DEL 15/10/2015

In uno stato dell'Unione Europea, dove ha sede e stabilimento di produzione un concorrente, non esiste un Decreto equivalente al DM 14.1.2008 per quanto riguarda l'Attestato di Centro di Trasformazione di cui all'art. 11.3.1.7 del citato DM come richiesto dal punto 7.1.8 del Disciplinare di gara. Tuttavia il concorrente ottempera ai requisiti richiesti dalla normativa europea armonizzata EN 1090-1 e EN 1090-2 con classe di esecuzione EXC-3. Si chiede conferma se tale certificazione dell'Attestato di Centro di Trasformazione può essere quindi omessa nella documentazione di gara considerati anche i chiarimenti dettati dalla Circolare Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici Italiano datata 5 Giugno 2014.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si conferma che la certificazione dell'Attestato di Centro di Trasformazione può essere omessa, difatti, come chiarito dalla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici datata 5 Giugno 2014 (richiamata anche nel quesito), si evince che dalla fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 1090-1 (01 luglio 2014), è necessario che il fornitore sia in possesso di marcatura CE per elementi di carpenteria metallica per uso strutturale secondo i criteri disposti dalla EN 1090-1 (dal 01 luglio 2014 il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l'attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica).

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com